



Comune di Gazzuolo

Provincia di Mantova

Codice Ente 10843
Deliberazione n. 23
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta di **prima** convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presente	Assente
CONTESINI AGOSTINO	X	
BENEDETTI ENZO	X	
MINARI ANDREA	X	
ZANGROSSI PATRIZIA	X	
BOSCOLO ANZOLETTI NICOLO'	X	
CHINAZZO CRISTINA	X	
CORTESI GLORIA	X	
ANSELMI ERNESTO	X	
MALATESTA MAURO	X	
QUAIOTTI MONICA	X	
MARSILLI STEFANO	X	

Totali 11 0

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CONTESINI AGOSTINO LORIS nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA N. 23 DEL 31/07/2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco illustra l'argomento precisando che la Tasi viene accorpata all'IMU e che le aliquote sono quelle derivanti dalla somma delle due imposte degli anni precedenti. Dà breve lettura delle aliquote che, ribadisce, rimangono tutte invariate compresi i valori delle aree fabbricabili.
Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 4,30 per mille per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze non utilizzate ubicate in zona golenale aperta del fiume Oglio;
- 3) aliquota 8,60 per mille per altri fabbricati;
- 4) aliquota 8,60 per mille per le aree edificabili;
- 5) aliquota 9,60 per mille per i terreni agricoli;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- 2) aliquota 0 per mille per immobili cat. D dismessi ed inutilizzati;
- 3) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità

della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che
“... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio in data odierna;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01/06/2020 con oggetto “Indicazioni relative al versamento della rata di acconto dell'imposta” con la quale si è stabilito un differimento del versamento dell'acconto IMU dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19, da attestarsi entro il 16 dicembre 2020 su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 620.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 118.469,77.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille (con detrazione fissa di € 200,00);
- 2) abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze non utilizzate ubicate in zona golenale aperta del fiume Oglio: aliquota pari al 6,30 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D dismessi ed inutilizzati: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Ribadito che per beneficiare delle aliquote agevolate dei precedenti punti 2 e 6 i proprietari devono presentare apposita certificazione con efficacia dalla data di presentazione;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Quaiotti) (Malatesta e Marsilli lista "Progetto in Comune"), contrari n. 0, resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti.

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille (con detrazione fissa di € 200,00);
- 2) abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze non utilizzate ubicate in zona golenale aperta del fiume Oglio: aliquota pari al 6,30 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D dismessi ed inutilizzati: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Quaiotti) (Malatesta e Marsilli lista "Progetto in Comune"), contrari n.0, resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

**DELIBERA N. 23 del 31/07/2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gazzuolo, 24/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gazzuolo, 24/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CONTESINI AGOSTINO LORIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno _____
all'albo on-line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3, D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

- Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI

-
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Gazzuolo, 10/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI